



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE, ARREDAMENTO, BOSCHIVI E FORESTALI, LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE ED ACCESSORI PER MOBILI

TITOLO I – PREMESSA

Il presente regolamento, applicativo dello Statuto di Arco, contiene le norme per il funzionamento di ARCO.

1.1 Il Fondo si avvale del supporto amministrativo-contabile di un Service Amministrativo.

1.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone:

- la Nota Informativa redatta secondo le delibere COVIP ed i relativi allegati (Documento sulle anticipazioni, Documento sul Regime fiscale; Documento sulle rendite);
- il modulo di adesione;
- il Progetto Esemplificativo Standardizzato e Personalizzato;
- la Comunicazione Periodica;
- il Bilancio annuale del Fondo;
- ogni altro documento la cui redazione viene attribuita al C.d.A. in forza del vigente Statuto (art. 20).

Lo Statuto, la Nota Informativa e i moduli, nonché l'ulteriore documentazione redatta a cura del C.d.A., sono messi a disposizione di tutti gli interessati anche sul sito internet di ARCO (www.fondoarco.it), affinché ne sia curata la capillare distribuzione a ciascun aderente o potenziale aderente.

TITOLO II - ASSOCIAZIONE AL FONDO

1) DIRITTO DI ASSOCIAZIONE AD ARCO

1.1 L'associazione al fondo ARCO da parte del lavoratore è volontaria.

1.2 Possono associarsi ad ARCO secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto:

- a) i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie e dei Lapidei piccola industria Verona, come meglio specificati dall'art. 1, comma 1, dello Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e in distacco ex Legge 300/70 e delle organizzazioni datoriali firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al punto precedente sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori dipendenti di ARCO;
- d) i lavoratori che conferiscono il solo TFR;

e) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari.

1.3 Sono soci di ARCO:

- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al precedente punto;
- b) i lavoratori che percepiscono le prestazioni a carico del Fondo.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato.

2) MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

2.1 L'associazione volontaria ad ARCO avviene tramite compilazione dell'apposito modulo di adesione, sottoscritto da entrambe le parti ed inviato in originale alla sede del fondo ARCO. Il modulo di adesione è scaricabile dal sito internet del fondo www.fondoarco.it e deve essere disponibile presso gli uffici aziendali, le sedi sindacali e i relativi patronati.

2.2 Prima dell'adesione dai soggetti interessati devono essere consegnati ai lavoratori i seguenti documenti: Statuto, Nota Informativa, Modulo di Adesione, Progetto Esemplificativo Standardizzato.

2.3 La domanda di adesione è presentata ad ARCO dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro. È sottoscritta da entrambi ed impegna lavoratore e datore di lavoro nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del lavoratore al datore di lavoro per la trattenuta della quota di iscrizione di cui al punto 3.1 del presente Regolamento e della contribuzione a proprio carico (TFR ed, eventualmente, contributo a carico del lavoratore), nei limiti previsti dal CCNL o da altri accordi collettivi.

2.4 L'adesione può avvenire altresì mediante conferimento tacito del TFR secondo le modalità definite dalle vigenti norme.

2.5 Nel caso in cui si verifichi, per un iscritto ad ARCO, la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un'azienda associata al Fondo e la successiva riassunzione alle dipendenze di altra azienda appartenente ad alcuno dei settori per i quali ARCO rappresenta il Fondo di riferimento, non verificandosi in capo all'iscritto la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, il rapporto associativo con ARCO prosegue attraverso la procedura descritta nel paragrafo successivo.

Il passaggio tra aziende per le quali ARCO rappresenti il fondo contrattuale di riferimento, non determinando una perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, non comporta il versamento a carico dell'iscritto della quota di iscrizione, fermi restando l'obbligo di versamento della quota associativa e della contribuzione prevista dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento.

Gli obblighi contributivi ed i correlati adempimenti verso ARCO a carico dell'azienda di appartenenza, decorrono dal mese successivo rispetto al giorno dell'assunzione presso la nuova azienda. A tal fine è necessario che il lavoratore comunichi al nuovo datore di lavoro, al momento dell'assunzione:

- di essere associato ad ARCO
- di voler proseguire il rapporto associativo.

In questi casi, oltre al modulo di "cessazione del rapporto di lavoro", pur non trattandosi di una nuova adesione, è richiesto dal Fondo la compilazione di una nuova scheda di adesione, in cui sarà indicato che il dipendente è già iscritto ad ARCO.

2.6 All'atto di adesione, il Fondo verifica la sussistenza, in capo al lavoratore, dei requisiti di partecipazione al Fondo.

3) QUOTA DI ISCRIZIONE

3.1 In occasione dell'adesione, il lavoratore è tenuto al pagamento di una quota d'iscrizione nella misura di 10.33 Euro. La quota d'iscrizione a carico del lavoratore considerarsi sarà versata *una tantum*, in aggiunta alla prima contribuzione

3.2 L'azienda deve provvedere ad effettuare la trattenuta di 10.33 Euro dalla retribuzione netta del lavoratore.

3.3. Come previsto sub 2.5, nel caso di dipendenti già iscritti al Fondo che proseguano la contribuzione a seguito di nuova occupazione, la quota di iscrizione non dovrà essere versata. In tali ipotesi, pur non trattandosi di una nuova iscrizione, il lavoratore dovrà compilare un nuovo modulo di adesione, evidenziando di essere già associato al Fondo, da presentare unitamente al modulo di cessazione del rapporto di lavoro compilato anche dall'azienda presso cui era occupato precedentemente.

3.4 Il lavoratore è tenuto nuovamente al versamento della quota di iscrizione solo in caso di riscatto integrale della propria posizione previdenziale e di successiva reinscrizione al Fondo.

4) QUOTA ASSOCIATIVA

4.1 La quota associativa è la parte del versamento che serve per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo; viene definita annualmente dall'Assemblea dei Delegati e non può essere superiore allo 0,15% della retribuzione su cui è calcolata la contribuzione.

4.2 La quota associativa è prelevata dai contributi versati al Fondo.

4.3 Qualora l'associato ad ARCO non abbia effettuato versamenti in corso d'anno, la quota associativa viene prelevata in cifra fissa, così come specificato in Nota Informativa.

5) COMUNICAZIONI E VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI

5.1 Tutte le comunicazioni successive all'iscrizione vanno inviate al Fondo utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, scaricabili dal sito di ARCO. Tutti i moduli non firmati e/o non correttamente compilati saranno restituiti al mittente.

5.2 In caso di cambio di residenza del lavoratore, al fine di poter recapitare all'indirizzo corretto le comunicazioni, dovrà essere tempestivamente comunicata al Fondo il nuovo indirizzo di residenza.

5.3 Il Fondo non si assume alcuna responsabilità per comunicazioni di qualsiasi natura non pervenute dal datore di lavoro o dal lavoratore, nonché per la non tempestività dell'inoltro al Fondo di moduli non firmati e/o non correttamente compilati ed in quanto tali restituiti al mittente.

5.4 Il Fondo, di norma entro tre mesi dall'iscrizione, invierà al lavoratore socio una lettera di comunicazione dell'avvenuta iscrizione, di richiesta di verifica dei dati anagrafici e di comunicazione della password per poter accedere alla sezione riservata agli utenti.

5.5 In caso di smarrimento della password, il socio deve far pervenire al Fondo tramite posta, e-mail o fax la richiesta, indicando: nominativo o denominazione e ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo completo (via o piazza/comune/CAP).

5.6 Il Fondo evade la richiesta e invia tramite posta i codici di accesso al sistema.

TITOLO III - CONTRIBUTIONI

1) ENTRATE

1.1 Le entrate in favore del Fondo possono essere le seguenti:

- a) Contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal CCNL.
- b) Contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita da accordi aziendali, integrativa rispetto a quelle previste dal CCNL.
- c) TFR
- d) Contribuzione volontaria a carico del lavoratore, aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla fonte istitutiva (CCNL o accordo integrativo aziendale). La contribuzione volontaria è versata

dal lavoratore tramite l'azienda di appartenenza. A tal fine, il lavoratore dovrà compilare e consegnare all'azienda l'apposito modulo predisposto da ARCO e quantificare l'ammontare del contributo volontario. Tale scelta ha validità a partire dal mese successivo alla data indicata nella domanda.

- e) Contribuzione volontaria dopo il pensionamento. La contribuzione volontaria è versata direttamente dall'aderente che deve segnalare il versamento effettuato inviando l'apposito modulo (da richiedere direttamente al Fondo) via fax al Fondo.
- f) Somme derivanti da trasferimento della posizione maturata in altro Fondo. Il lavoratore, in precedenza iscritto ad altro Fondo pensione, può trasferire ad ARCO la posizione maturata presso il Fondo di provenienza. Il lavoratore, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, mantiene l'anzianità e i conseguenti diritti sul piano normativo e fiscale.
- g) Contribuzione versata per i famigliari fiscalmente a carico.

2) BONIFICI

2.1 I contributi a carico dei lavoratori, dell'azienda e l'accantonamento del TFR sono trattenuti mensilmente e versati al Fondo trimestralmente. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Il Fondo fornisce annualmente comunicazione ad ogni singolo lavoratore della propria posizione individuale.

2.2 Il versamento trimestrale al Fondo deve essere effettuato dal datore di lavoro tramite bonifico bancario entro il 20 del mese successivo a quello di competenza cui si riferisce la contribuzione (quindi 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre) o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo; non è ammessa valuta retroattiva.

Sono considerati, infatti, tardivi anche i versamenti effettuati con disposizione successiva a tale data, pur se con valuta retrodatata al 20 del mese.

2.3 Le cifre indicate sul bonifico vanno riportate al centesimo di Euro.

2.4 Il totale del bonifico deve corrispondere alla somma delle seguenti voci:

- il totale dei contributi a carico del datore di lavoro;
- il totale dei contributi a carico dei lavoratori più eventualmente i contributi volontari;
- il totale degli accantonamenti del TFR;
- il totale delle quote di iscrizione del lavoratore.

2.5 Il costo del bonifico è a carico del datore di lavoro e, pertanto, non può essere sottratto dal totale della contribuzione.

2.6 Al fine di evitare ritardi, il datore di lavoro dovrà assicurarsi che sul bonifico siano indicati i seguenti dati obbligatori nel formato indicato da ARCO nel Manuale operativo delle Aziende:

- periodo di competenza;
- importo del versamento;
- data dell'effettuazione del bonifico;
- valuta del beneficiario;
- beneficiario: ARCO;
- banca del beneficiario e relative coordinate bancarie;
- causale bonifico: in tale campo è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, anno e mese di competenza.

2.7 Ogni trimestre deve essere effettuato un versamento per l'importo indicato nella distinta di contribuzione.

2.8 Il datore di lavoro deve verificare che il bonifico eseguito dalla banca rispetti le indicazioni del Fondo di cui ai precedenti commi del presente Regolamento.

3) DISTINTE CONTRIBUTIVE

3.1 Il datore di lavoro deve compilare ed inviare al Fondo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello della fine del trimestre (quindi 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre), la distinta di contribuzione, riportata nel Manuale operativo predisposto dal Fondo e scaricabile dal sito internet, riportante i dati trimestrali dei versamenti per ogni associato, distinguendo:

- i contributi a carico del datore di lavoro;
- i contributi a carico del lavoratore;
- gli eventuali contributi volontari aggiuntivi;
- TFR;
- le quote di iscrizione.

3.2 Non è ammesso l'invio di distinte contributive con modalità diverse da quelle previste nel Manuale Operativo.

3.3 La distinta riporta i dati relativi al trimestre di riferimento.

3.4 Il Fondo non effettua alcuna verifica in merito alla veridicità di quanto indicato sulla distinta, la cui responsabilità è dell'azienda.

3.5 Il Fondo provvede all'assegnazione delle quote sulle posizioni individuali degli associati in seguito all'operazione di riconciliazione tra la distinta contributiva ed i bonifici ricevuti.

3.6 Nelle singole buste paga di ogni lavoratore associato al Fondo sarà riportato il dettaglio dei versamenti - contributo del lavoratore, contributo dell'Azienda, eventuale contributo volontario, quota del TFR, importo di eventuali versamenti aggiuntivi.

4) INADEMPIENZE

4.1. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari:

- il pagamento dei contributi;
- l'invio della relativa lista di contribuzione.

Il mancato o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero il ritardato od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, configurano un'inadempienza aziendale a seguito della quale il Fondo non può effettuare la riconciliazione delle contribuzioni.

La riconciliazione delle contribuzioni è altresì preclusa nell'ipotesi di non corretto perfezionamento dell'adesione (mancanza del modulo di adesione, per le adesioni esplicite, mancata compilazione del c.d. "tracciato silenti", per le adesioni tacite). Anche tale ipotesi, configura un'inadempienza aziendale.

4.2 Le inadempienze sono gestite secondo la seguente procedura:

a) Entro 5 giorni dalla data prevista per il pagamento senza che il bonifico sia giunto presso la Banca Depositaria, il Fondo invia un'email/lettera di sollecito all'azienda inadempiente.

b) Entro il 20 del mese successivo a quello in cui era prevista la ricezione della distinta di contribuzione/bonifico senza che la stessa sia giunta presso il Fondo, ARCO trasmette un 2° sollecito scritto alla Società inadempiente.

c) Entro il 20 del secondo mese successivo a quello in cui dovevano pervenire al Fondo la distinta/bonifico, ARCO invierà all'azienda un 3° sollecito scritto.

d) In caso di assenza di bonifico o di distinta contributiva o verificata l'impossibilità di riconciliare i contributi, entro 30 giorni dal 3° sollecito inviato all'azienda, ARCO invia una comunicazione ai lavoratori soci interessati.

4.3 Con cadenza annuale (entro maggio dell'anno successivo a quello in cui si è rilevata l'omissione contributiva/ritardo nel versamento), saranno comunicate dal Fondo alle aziende le sanzioni per le omissioni contributive dell'anno precedente.

4.4 La responsabilità di verificare la correttezza delle contribuzioni spetta al singolo lavoratore che, in caso riscontri delle anomalie, dovrà attivarsi nei confronti dell'azienda.

Eventuali deroghe alla tempistica prevista potranno essere valutate dalla direzione in base ai carichi di lavoro, alla complessità delle verifiche da effettuare sui solleciti prima di procedere all'invio nonché alla natura delle anomalie rilevate, fermo restando il rispetto di quanto previsto dallo Statuto e/o Regolamento del Fondo.

5) CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

5.1 La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale, salvo il caso di prosecuzione volontaria. La contribuzione cessa, altresì in caso di trasferimento ad altro Fondo o per passaggio a dirigenza.

6) SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE E PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

6.1. Nel caso in cui un associato al Fondo sospenda temporaneamente il rapporto di lavoro presso il proprio datore di lavoro, anche nel caso di aspettativa sindacale, l'azienda di appartenenza è tenuta a comunicare al Fondo la sospensione dell'attività lavorativa; conseguentemente sospenderà i versamenti in favore della forma pensionistica complementare.

6.2. Secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 8 comma 6), in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (durante il rapporto di lavoro), il lavoratore ha la facoltà di sospendere unilateralmente la propria contribuzione. A tal fine, il lavoratore deve compilare l'apposito "*Modulo sospensione/riattivazione contribuzione*", e lo deve consegnare all'azienda che provvederà a trasmetterlo al Fondo.

La sospensione decorre dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

In seguito alla sospensione del contributo a carico del lavoratore, cessa l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'azienda, ma non quello concernente il versamento delle quote di TFR maturando che l'azienda continuerà a destinare al Fondo.

6.3 Con le stesse modalità il lavoratore ha la facoltà di riattivare unilateralmente la propria contribuzione.

La riattivazione decorre dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

L'azienda trasmettere tempestivamente i moduli al Fondo.

6.4 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

7) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

7.1 La partecipazione ad ARCO si realizza mediante la sottoscrizione di quote o frazioni di quote acquistabili tramite le contribuzioni, al netto delle spese.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione di ARCO, sulla base del budget predisposto e fermo restando il limite massimo di spesa previsto, determina la parte dei contributi necessaria alla copertura delle spese amministrative.

7.3 Il valore a cui le quote sono sottoscritte è il primo valore elaborato successivamente alla riconciliazione dei contributi.

7.4 La quota rappresenta il diritto del lavoratore iscritto a concorrere alle utilità prodotte dalla gestione del proprio comparto. Le quote attribuiscono uguali diritti.

7.5 La posizione individuale di ogni singolo lavoratore è rappresentata dall'insieme delle quote presenti nei dossier nominativi moltiplicato per il valore della singola quota. La posizione individuale è, inoltre, registrata e tenuta, sotto forma di numero di quote, in un conto della gestione amministrativa del Fondo.

7.6 All'atto dell'uscita da ARCO al sottoscrittore sarà attribuito un importo in denaro pari al numero di quote a lui intestate moltiplicato per il valore della quota elaborato al netto della relativa tassazione.

8) IMPOSTE RELATIVE AL FONDO

8.1 Il Fondo è soggetto, nella fase di accumulo, alla tassazione prevista dalla normativa vigente.

9) IMPOSTE RELATIVE AI SOTTOSCRITTORI

9.1 Il contributo a carico del lavoratore, sia per la parte contrattuale sia per quella volontaria, è fiscalmente deducibile dal reddito.

Le prestazioni sotto forma di capitale/rendita sono soggette all'imposizione di cui alla normativa vigente.

10) INFORMAZIONI AL SOCIO

10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, il Fondo trasmetterà al lavoratore un rendiconto della sua posizione, redatto secondo lo schema previsto dalla COVIP.

10.2 Il singolo lavoratore potrà in ogni caso conoscere, in ogni momento, la propria posizione individuale attraverso la consultazione dell'area riservata del sito www.fondoarco.it. L'aderente può visualizzare la sua posizione previdenziale che è aggiornata mensilmente.

Alla parte privata si accede tramite codici riservati (Id utente e password) comunicati a tutti i nuovi aderenti (aziende ed iscritti) dal Fondo. In caso di smarrimento dei codici riservati, occorre inviare una richiesta per iscritto a mezzo fax (al numero 02-36758014) contenente gli estremi del richiedente e l'indirizzo al quale recapitare i codici riservati. Per le aziende la richiesta deve essere effettuata su carta intestata, contenere l'indicazione del nominativo al quale inoltrare i codici, timbro e firma di persona autorizzata.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione, nella logica della massima trasparenza verso gli associati, invierà ai soci/aziende periodiche informazioni. Le Aziende sono tenute ad affiggere nelle bacheche i comunicati inviati da ARCO sull'andamento finanziario del Fondo ed ogni evento di rilievo per il rapporto associativo.

TITOLO IV - PRESTAZIONI – RISCATTI – DECESSI – TRASFERIMENTI – ANTICIPAZIONI

1) PRESTAZIONI PENSIONISTICHE/RISCATTO DELLA POSIZIONE

1.1 Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.

1.2 L'entità delle prestazioni del Fondo è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

1.3 Le prestazioni sono commisurate al valore delle quote possedute dal socio al primo giorno utile di valorizzazione successivo a quello in cui ARCO ha acquisito notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto alla prestazione stessa.

1.4 Le prestazioni di ARCO sono erogate sotto forma di capitale/rendita al conseguimento dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche e dall'art. 12 dello Statuto per quanto riguarda il riscatto della posizione individuale.

1.5 Il diritto alle prestazioni o al riscatto della posizione è esercitato dall'associato tramite richiesta scritta e documentata. Tale richiesta deve pervenire alla sede di ARCO, firmata sia dal lavoratore che dall'azienda, utilizzando la modulistica aggiornata reperibile sul sito internet del fondo www.fondoarco.it. La modulistica deve essere disponibile negli uffici aziendali dell'amministrazione del personale, presso le sedi sindacali e i patronati.

1.6 La liquidazione della prestazione avverrà entro il termine di 6 mesi previsto dalla legge. Il lavoratore è tenuto ad indicare nel modulo "*cessazione del rapporto di lavoro*", la causa di cessazione del rapporto medesimo. Il lavoratore si assume piena responsabilità di quanto comunicato.

1.7 La richiesta della prestazione, inoltrata al Fondo dall'azienda/associato/aventi diritto, acquista validità dal giorno in cui è pervenuta al Fondo. Qualora la richiesta non sia completa si farà riferimento alla data di ricevimento dell'ultimo documento integrante la stessa. Il Fondo potrà iniziare la procedura per l'erogazione della prestazione solo successivamente alla ricezione dell'ultima contribuzione anche relativa alle retribuzioni differite (13[^]...).

1.8 Il Fondo ricevuta la richiesta provvede a verificarne i requisiti. I requisiti per dare seguito a tale richiesta sono:

- risoluzione del rapporto di lavoro;
- utilizzo della modulistica vigente;
- completezza della documentazione e dei dati richiesti;
- correttezza contributiva del datore di lavoro.

1.9 Tutte le richieste di liquidazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese). Il datore di lavoro effettuerà i versamenti spettanti al lavoratore con periodicità trimestrale e le scadenze sono: 20/4, 20/7, 20/10, 20/01.

1.10 A seguito della ricezione della documentazione completa (originale ed eventuali integrazioni richieste), sarà possibile seguire il presente iter di liquidazione della posizione, secondo la seguente impostazione:

A) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO NEL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Disinvestimento e liquidazione della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;

B) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO SUCCESSIVO AL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

1. disinvestimento, senza liquidazione, della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta. L'importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo

di giacenza e fino alla liquidazione, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa;

2. versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda;
3. liquidazione in un'unica soluzione della posizione disinvestita e dell'ultimo contributo versato dall'azienda.

Nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda dovesse tardare, verranno corrisposte all'Associato due liquidazioni: a) una prima liquidazione entro sei mesi dall'invio della richiesta; verrà liquidata la posizione maturata sino alla data della richiesta; b) una seconda liquidazione quando l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro perverrà al Fondo.

1.11. Il presupposto per dar corso alla liquidazione della posizione del lavoratore è che la stessa sia completa di tutti i contributi dovuti. Ciò posto, il Fondo, nel caso rilevi la mancanza di periodi contributivi dovuti ad inadempienze del datore di lavoro, provvede ad informare il lavoratore entro un mese dalla ricezione della richiesta. Per dare, comunque, seguito alla richiesta, il lavoratore deve sottoscrivere una liberatoria che:

- esoneri il Fondo da responsabilità per contributi omessi;
- autorizzi il Fondo a liquidare la propria posizione individuale, pur in presenza di anomalie riconducibili ad omissioni o ritardi dei versamenti effettuati da parte delle aziende di appartenenza.

1.12 In tal caso, il Fondo renderà noto ai propri Aderenti, nell'ambito del Modulo "*cessazione rapporto di lavoro / Richiesta di liquidazione*" e con apposita comunicazione che si potrebbe veder negato l'accesso al Fondo di Garanzia, istituito presso l'INPS, essendo l'adesione ad una forma di previdenza complementare requisito indispensabile che deve sussistere al momento della domanda.

1.13 Il Fondo, in caso di carenza nella documentazione o di mancanza dei requisiti, entro un mese dalla ricezione della richiesta, invia all'associato una comunicazione riportante le anomalie e/o richieste di integrazione della documentazione stessa.

1.14 Il prospetto di liquidazione viene inviato all'associato richiedente tramite posta, contestualmente viene inviato anche il modello CUD.

1.15 Il pagamento della prestazione avviene di norma con accredito su conto corrente intestato/cointestato all'associato richiedente. Qualora sia richiesta la liquidazione tramite assegno, sarà inviato un assegno di traenza tramite lettera raccomandata all'indirizzo indicato dal socio. In questo caso saranno addebitate a titolo di rimborso l'importo delle spese d'invio. Le somme sono disponibili sul c/c dell'associato:

- a) se non vi sono versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) successivo all'accoglimento della richiesta;
- b) se ci sono dei versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre e nell'ipotesi di versamento regolare da parte dell'azienda: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) del mese in cui è pervenuto l'ultimo contributo da parte dell'azienda;
- c) nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo dovesse tardare: la prima liquidazione sarà effettuata entro sei mesi dall'accoglimento della richiesta; la seconda liquidazione quando l'ultimo contributo dell'azienda perverrà al Fondo.

1.16 Il lavoratore, anche al fine di raggiungere i requisiti minimi per ottenere il titolo alla rendita, può rinunciare al diritto di riscatto e mantenere la posizione in ARCO.

1.17 Per la copertura delle spese d'istruzione della pratica di riscatto sono previste le seguenti spese a carico dell'aderente: a) 10,00 euro una tantum all'atto della liquidazione della posizione previdenziale nel caso di riscatto "immediato" art. 12, comma 2, lett. d) dello Statuto; b) 20,00 euro una tantum

all'atto della liquidazione della posizione previdenziale relativamente a quelle posizioni per le quali il Fondo abbia ricevuto la notifica di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e cessione in garanzia del TFR.

2) CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

2.1 Qualora un lavoratore dipendente abbia contratto un finanziamento da estinguersi a mezzo della cessione del quinto del proprio stipendio, con cessione in garanzia del proprio TFR il quale, tuttavia, risulti accantonato presso un Fondo Pensione Complementare, quest'ultimo sarà tenuto ad osservare la procedura di seguito descritta.

Ricevuta da parte della Società finanziaria la notifica di una copia del contratto di cessione sottoscritto dal cliente, il Fondo provvederà a registrare nella posizione individuale dell'iscritto il vincolo derivante dal contratto di finanziamento.

2.2 Nel momento in cui sarà avanzata dall'iscritto una richiesta di liquidazione, gli adempimenti a carico del Fondo saranno diversificati a seconda che si versi in una delle tre ipotesi di seguito descritte.

2.2.1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione per avere diritto alla prestazione pensionistica complementare, qualora il lavoratore chieda il riscatto delle somme accantonate, il Fondo cui sia stata notificata la cessione, procederà, *in primis*, a procurarsi dalla Società finanziaria un benestare alla liquidazione, posto che il credito potrebbe essere già stato estinto integralmente.

Se il credito non risulterà estinto, il Fondo sarà tenuto a liquidare la posizione individuale dell'iscritto a favore della Società finanziaria, nei limiti del credito residuo.

2.2.2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito della maturazione per avere diritto alla prestazione pensionistica complementare, qualora il lavoratore chieda la liquidazione della prestazione pensionistica complementare (in forma di rendita o in forma di capitale), il Fondo cui sia stata notificata la cessione, procederà, *in primis*, a procurarsi dalla Società finanziaria un benestare alla liquidazione, posto che il credito potrebbe essere già stato estinto integralmente.

Se il credito non risulterà estinto, il Fondo sarà tenuto a liquidare la posizione individuale dell'iscritto a favore della Società finanziaria, nei limiti del quinto, al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS, sino alla soddisfazione del credito residuo e sempre che vi sia stato un inadempimento da parte del debitore.

2.2.3. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, sia avanzata una richiesta di anticipazione delle somme accantonate presso il Fondo cui sia stata notificata la cessione, sarà necessario che al Fondo pervenga da parte della Società finanziaria un benestare alla liquidazione, posto che il credito potrebbe essere già stato estinto integralmente.

Se il credito non risulterà estinto, il Fondo sarà tenuto ad operare secondo la seguente distinzione:

- qualora si tratti di una richiesta di anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto, il Fondo sarà tenuto ad erogare a favore della Società finanziaria la somma richiesta, nei limiti dell'importo consentito a seconda del tipo di anticipazione (75% o 30%), sino alla soddisfazione del credito residuo e sempre che vi sia stato un inadempimento da parte del debitore;
- qualora si tratti di una richiesta di anticipazione per spese sanitarie, il Fondo sarà tenuto ad erogare a favore della Società finanziaria la somma richiesta, oltre che nei limiti dell'importo consentito per questo tipo di anticipazione (75%), anche nei limiti del quinto, al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS, e in ogni caso sino alla soddisfazione del credito residuo e sempre che vi sia stato un inadempimento da parte del debitore.

3) DECESSO DEL SOCIO

3.1 Come previsto dall'art. 12 co. 3 dello Statuto, in caso di decesso del lavoratore prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi o diversi beneficiari designati. In mancanza di designazione di beneficiario da parte dell'associato deceduto prima del pensionamento o di eredi legittimi, le prestazioni pensionistiche sono devolute al Fondo stesso.

3.2 La domanda presentata dagli aventi diritto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte dell'associato;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'erede/beneficiario;
- stato di famiglia storico;
- un atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà) comprovante l'esistenza e le generalità degli eredi superstiti;
- solo per eredi minori, dichiarazione del giudice tutelare o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti il numero degli aventi diritto nonché il loro grado di parentela con l'associato deceduto; copia del codice fiscale dell'erede/degli eredi.

La liquidazione della posizione è effettuata entro e non oltre 6 mesi successivi alla presentazione della domanda da parte degli eredi completa di ogni documento necessario.

4) TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRI FONDI

4.1 In caso di trasferimento della propria posizione ad altri Fondi Pensione – così come previsto dall'art. 12 dello Statuto - il lavoratore dovrà presentare apposita domanda ad ARCO. Il Fondo verificata la posizione, provvederà, entro il termine massimo di sei mesi, previa autorizzazione del fondo cessionario, ad effettuare il trasferimento richiesto dandone relativa comunicazione all'interessato e al nuovo Fondo.

4.2 La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto “ *modulo di trasferimento*”, scaricabile dal sito internet del fondo www.fondoarco.it o reperibile presso gli uffici aziendali dell'amministrazione del personale, presso le sedi sindacali e dei patronati.

4.3 Il trasferimento della posizione potrà essere richiesto solo a favore di forme pensionistiche complementari autorizzate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione decorsi 2 anni di iscrizione al Fondo stesso o prima di detto termine in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da ARCO. Gli estremi identificativi della nuova forma pensionistica dovranno essere inclusi nella domanda di trasferimento sottoscritta dal socio.

4.4. Il trasferimento riguarderà l'intera posizione individuale.

4.5 Per la copertura delle spese d'istruzione della pratica il Fondo addebiterà € 10,00 sulla posizione dell'associato. Relativamente a quelle posizioni per le quali il Fondo abbia ricevuto la notifica di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e cessione in garanzia del TFR, è previsto un addebito aggiuntivo per l'istruzione della pratica pari ad € 20,00.

4.6 Tutte le richieste di trasferimento pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese). Il datore di lavoro effettuerà i versamenti spettanti al lavoratore con periodicità trimestrale e le scadenze sono: 20/4, 20/7, 20/10, 20/01.

Con la ricezione della documentazione completa (originale, eventuali integrazioni richieste ed autorizzazione da parte del nuovo Fondo) sarà possibile seguire il presente iter di trasferimento della posizione.

A) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO NEL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

Disinvestimento e trasferimento della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;

B) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO SUCCESSIVO AL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

1. disinvestimento, senza trasferimento, della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta. L'importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo di giacenza e fino al trasferimento, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa;

2. versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda;

3. trasferimento in un'unica soluzione della posizione disinvestita e dell'ultimo contributo versato dall'azienda.

Nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo da parte dell'azienda dovesse tardare, verranno effettuati due trasferimenti: a) un primo trasferimento entro sei mesi dall'invio della richiesta; verrà trasferita la posizione maturata sino alla data della richiesta; b) un secondo trasferimento quando l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro perverrà al Fondo.

4.7 Le somme sono disponibili sul c/c del nuovo Fondo:

a) se non vi sono versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) successivo all'accoglimento della richiesta;

b) se ci sono dei versamenti in sospeso relativi all'ultimo trimestre e nell'ipotesi di versamento regolare da parte dell'azienda: entro 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) del mese in cui è pervenuto l'ultimo contributo da parte dell'azienda;

c) nel caso in cui il versamento dell'ultimo contributo dovesse tardare: il primo trasferimento sarà effettuato entro sei mesi dall'accoglimento della richiesta; il secondo trasferimento quando l'ultimo contributo dell'azienda perverrà al Fondo.

4.8 il Fondo, nel caso rilevi la mancanza di periodi contributivi dovuti ad inadempienze del datore di lavoro, provvede ad informare il lavoratore entro un mese dalla ricezione della richiesta. Per dare, comunque, seguito alla richiesta, il lavoratore deve sottoscrivere una liberatoria che:

- esoneri il Fondo da responsabilità per contributi omessi;
- autorizzi il Fondo a liquidare la propria posizione individuale, pur in presenza di anomalie riconducibili ad omissioni o ritardi dei versamenti effettuati da parte delle aziende di appartenenza.

5) ANTICIPAZIONI

5.1. I lavoratori associati possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi previsti dall'art. 13 dello Statuto.

5.2 Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto delle seguenti regole generali:

a) Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 1.500,00.

b) Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti.

- c) Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse.
- d) Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa.
- e) Il Fondo comunicherà all'associato il rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (da indicare nel modulo) o a mezzo lettera.
- f) La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di ARCO, presso gli uffici del personale delle aziende oppure deve essere richiesto al fondo stesso. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Tutta la documentazione deve pervenire al fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute.
- g) Il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione completa; gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni.
- h) Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o potrà essere accettata nel limite della restante disponibilità, fatte salve eventuali quote riservate comunque all'associato dalla normativa volta per volta vigente.
- i) La liquidazione dell'anticipazione avverrà, di regola, attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate – ovvero attraverso un assegno di traenza intestato al destinatario.
- l) Tutte le richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese).
- m) Per la copertura delle spese d'istruzione della pratica il Fondo addebiterà € 20 sulla posizione dell'associato.
- n) Nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazioni il Fondo verifica se sussistono le condizioni per la richiesta. Oltre alla verifica in termini di importi erogabili, il Fondo verificherà che in relazioni alle precedenti richieste di anticipazione presentate ed erogate sia stata inviata successivamente, dove previsto, la documentazione prevista dal Regolamento (ad. es fatture relative a spese mediche di carattere straordinario erogate sulla base del preventivo di spesa). Nel caso la documentazione non sia stata regolarmente prodotta il Fondo negherà, pur ricorrendone i presupposti in termini sia di importo sia di regolarità della richiesta presentata, l'erogazione dell'ulteriore anticipo sino a quando la richiesta precedente non sia stata completata.
- o) L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso.

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- 1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie

all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

- 2 Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

A tal fine, oltre alla documentazione di cui al successivo punto 3 in relazione a ciascuna tipologia di acquisto, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che:
 - non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto;
 - non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
 - l'immobile oggetto dell'acquisto, destinato a prima casa di abitazione (intendendosi per tale anche la casa destinata a residenza o a dimora abituale), non abbia le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

- 3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, oltre a quella di cui al precedente comma, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, e l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. In via definitiva, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle fatture che attestino il pagamento dei

lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale ad ultimazione dei lavori.

- 4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.
- 5 È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).
- 6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
7. Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "*in itinere*".

RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA (Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione)

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 e s.m.i..
- 2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al punto 2 del paragrafo "ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER L'ADERENTE O PER I FIGLI", incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dalla regolamentazione di cui all'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 e s.m.i.

5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, deve essere in ogni caso prodotto, da parte dell'aderente o dai figli, in aggiunta alla documentazione richiesta sub art. 6.2, quanto segue:

- e) documenti necessari per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 e prescritti ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917. e s.m.i.;
- f) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il certificato catastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- g) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: a) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini delle detrazioni b) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal condomino, in base ai millesimi;
- h) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 60 giorni precedenti la presentazione della domanda, con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
- i) copia del documento di identità.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) ovvero dalla ditta esecutrice dei lavori.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- certificato di stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In sostituzione della documentazione prevista al punto a) e b) e di quella prevista dall'art. 6.2 del presente documento, è possibile produrre idonea autocertificazione autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da inviare in originale (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di produzione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

SPESE SANITARIE

- 1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferite a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati.
- 2 L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 60 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata da parte dell'aderente o del beneficiario:
 - dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 60 giorni precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli:

- - stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.
 - - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
- 6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

ALTRE ESIGENZE

1. L' Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. È necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.

DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1 Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Decreto Legge n. 174, G.U. 10 ottobre 2012, (convertito dalla legge 07 dicembre 2012 n. 213, G.U. 7 dicembre 2012), per le richieste di anticipazione di cui all'articoli 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. 252/05, avanzate da parte degli aderenti residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato D.Lgs. 252/05, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Documento.
2. Tale disciplina transitoria ha durata triennale e si applica alle domande inviate al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 22 maggio 2015.
3. Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle prestazioni del Decreto di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai precedenti articoli, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in una delle Province indicate dal D.L.174/2012 medesimo.

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIO E SPESE

1) PATRIMONIO

1.1 Il patrimonio di ARCO è gestito secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, e resi noti ai soci attraverso la scheda informativa e la comunicazione periodica.

2) SPESE

2.1 Il fondo provvede al finanziamento delle spese necessarie per la realizzazione del suo scopo attuando criteri e procedure di massima trasparenza. Tutte le spese sono regolarmente documentate e sottoposte al controllo del Collegio dei Sindaci.

2.2 Le spese amministrative di ARCO, nella misura prevista dallo Statuto, sono oggetto di un bilancio previsionale. Esse riguardano i costi di struttura del Fondo (personale, spese generali, Consiglio di Amministrazione ecc...), i costi di informazione agli aderenti, quelli del service amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza degli indirizzi della Commissione di Vigilanza e sulla base dei limiti previsti dagli accordi contrattuali, determina il necessario preventivo delle risorse occorrenti per la struttura e per le proprie attività di servizio, assistenza e informazione. Il bilancio previsionale è sottoposto annualmente all'approvazione dell'Assemblea e ne viene data comunicazione alle parti istitutive.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione di ARCO, sulla base del budget predisposto e fermo restando il limite massimo di spesa previsto, determina la parte dei contributi necessaria alla copertura delle spese amministrative.

2.4 Per i lavoratori che hanno mantenuto la posizione presso il Fondo a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, la quota parte delle spese di struttura è annualmente deliberata dall'Assemblea dei Delegati e addebitata alla posizione individuale con la valorizzazione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza (attualmente 12 Euro).

2.5 Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, quantifica l'eventuale ammontare non più necessario all'attività corrente e lo destina a diminuzione della quota associativa o agli investimenti.

2.6 Le spese relative al servizio di gestione finanziaria, agli oneri d'intermediazione finanziaria, al controllo della gestione finanziaria (attività di controllo e monitoraggio dei portafogli, attività di consulenza finanziaria di supporto alla Commissione finanziaria, attività di reportistica di performance settimanale), al servizio di Banca depositaria gravano direttamente sul valore della quota di ARCO

2.7 Tutte le spese sostenute sono indicate nella comunicazione periodica agli iscritti.

2.8 Il valore della quota è espresso al netto delle spese amministrative e di quelle Finanziarie di cui ai punti precedenti.

TITOLO VI

1) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1.1 Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e portate a conoscenza dell'Assemblea. Le stesse modifiche saranno rese note agli iscritti secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

2) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE CIRCOLARI E DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL FONDO

2.1 Il Consiglio di Amministrazione dispone la pubblicazione sul sito internet di ARCO e, qualora lo ritenga necessario, invia ai soci circolari esplicative con relativa modulistica che riguardano tutte le procedure amministrative deliberate da ARCO con eventuali chiarimenti interpretativi delle stesse procedure o delle novità dovute a modifiche delle fonti istitutive e delle norme di legge. Responsabile della stesura e pubblicazione è il Direttore generale responsabile del Fondo pro-tempore.

2.2 Ai fini della loro validità ed efficacia nei confronti dei terzi, le delibere che attribuiscono le deleghe, sono rese pubbliche mediante deposito presso la Sede del Fondo.